

Prot.llo n° 9828

Ord. n. 31/2015

IL SINDACO

Premesso che l'art. 29 del C.d.s. obbliga i proprietari dei fondi confinanti con strade a mantenere le siepi in modo da non restringere la strada e a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;

Ritenuto che le strade Statali, Provinciali, Comunali, e Vicinali ad uso pubblico che attraversano il territorio Comunale devono consentire il transito dei veicoli e dei pedoni in piena sicurezza e tranquillità e che le arterie stradali devono avere buona visibilità, ed essere prive di ostacoli e consentire una visibilità immediata e precisa della segnaletica verticale e orizzontale;

Considerato che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, piante radicate lungo il ciglio delle strade, rami o piantagioni collocate in posizioni pericolose, potrebbero interferire in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle stesse, costituendo grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle stesse;

Considerato che, in caso di sinistri stradali dovuti ad incuria del fronte strada, sono ascrivibili responsabilità a carico dei proprietari dei fondi ivi ricadenti, compresa la cattiva manutenzione di alberi di alto fusto, siepi, macchia mediterranea e/o sottobosco selvatico non correttamente tenuto;

Ritenuto nel contempo, richiamare, le Ordinanze in materia già vigenti sul territorio comunale e precisamente le:

- n°15089 del 19/11/2012 emessa dal Sindaco di Atripalda a seguito delle eccezionali nevicate abbattutesi sulla nostra Provincia nel Febbraio 2012 nella quale si obbligava, i proprietari di fondi confinanti con le strade Statali, Provinciali, Comunali, e Vicinali ad uso pubblico, la rimozione di alberi radicati in terreni laterali e/o di rami intercettanti cavi aerei della pubblica illuminazione, linee elettriche e telefoniche a servizio di utenze private;
- n°22229/91 del 13/11/2014 emessa dal Sindaco di Atripalda in riferimento agli artt.52 e 55 del D.P.R.753/80 indicanti il divieto di sviluppo lungo i tracciati della ferrovia di piante o siepi che possano interferire con il transito dei convogli ferroviari e che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a macchia boschiva ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, misurabile con la metodica della proiezione orizzontale;

Visti:

- gli artt. 1, 16, 17, 18 e 29 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
- gli artt.891, 892, 893,894, 895 e 896 del Codice Civile;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Rilevata la necessità di provvedere alla eliminazione dei pericoli in atto;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade di questo Comune, di provvedere a:

- ✓ Potare, regolarmente, le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulle strada confinante;
- ✓ Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o su linee aeree elettriche, telefoniche e della pubblica illuminazione o lungo i tracciati della rete ferroviaria, o che nascondono o che limitano la visibilità di segnali stradali o che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- ✓ Rimuovere, immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;

- ✓ Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo, e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- ✓ Rimuovere e non depositare su terreni di proprietà pubblica tutti i materiali risultanti dalla pulizia delle aree a confine con la sede stradale;

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi laterali le strade dovranno essere eseguiti **entro 15 giorni** dalla data di emissione della presente ordinanza.

Controlli sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti da tutti gli agenti accertatori dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio in danno, le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della Strada per una somma complessiva compresa tra €.169,00 ed €.679,00.

Si precisa inoltre :

- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
- **In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art.197 del C.d.s., su ciascuno dei trasgressori soggiace la sanzione pecuniaria prevista.**
- **Si ricorda , inoltre, il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc, sul quale giace la presunzione di responsabilità generale (ex art. 2051 del Codice Civile).**

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda per **gg.90** sul sito internet www.comune.atripalda.av.it .

Il Comando di Polizia Municipale e tutti gli organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A V V E R T E

Altresì, che ai sensi dell'art. 3 comma 4° legge 07 Agosto 1990 n°241 contenente norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di **60 giorni** decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **gg.120** decorrenti dal medesimo termine.

D I S P O N E

- Di trasmettere, la medesima ai mezzi di informazione affinché sia data la massima diffusione;
- Di notificare, la stessa, a cura del Comando di Polizia Municipale;
 - ❖ All'Ufficio Tecnico Comunale;
 - ❖ Alla Provincia di Avellino Settore Tecnico Lavori Pubblici e Viabilità;
 - ❖ Al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;
 - ❖ Alla Direzione Regionale Ferrovie dello Stato.

Atripalda li

22/05/2015

IL SINDACO

Avv. Paolo Spagnuolo

